

Sentenza n. 645/2022 pubbl. il 16/11/2022
RG n. 489/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 16/11/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c. e art. 221, co 6 e 7 d.l. 34/2020

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 489/2022 RG (porta riuniti: RG 490/22, 491/22, 492/22, 493/22, 520/22 e 538/22) avente ad oggetto: "retribuzione – art. 29 d.lgs. 276/2033 – art. 1676 c.c. "

TRA

Dⁿⁱ GIUSEPPE M. A. , K. T. , S. : B. , L. ,
N. , D. T. , L. C. , L. M. e R. P. ,
rappresentati e difesi dall'Avvocato ZANARELLO EMANUELE ed elettivamente domiciliati
come in ricorso,

- ricorrente

E

EHSI S.R.L. in persona del legale rappresentate pro tempore – contumace

- resistente

ED ALTRESI'

AUREA S.R.L. in persona del legale rappresentate pro tempore - rapresentata e difesa dagli
Avvocati GHISINI FRANCESCO, MARINI ALESSANDRO, FRANCONI SERGIO, GISONDI
PRISCILLA e FORTI GIORGIA ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione

- resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorsi depositati in data 29/03/2022 e 04/04/2022 i ricorrenti, come sopra in
epigrafe indicati, deducono e chiedono:

- l'adempimento (489/2022 RG) di essere stata assunta il 1.1.2020 dalla società
EHSI UNIPERSONALE S.R.L.; di essere stata impiegata presso la sede operativa (unità locale)
di VENEZIA- Residenza CANAREGGIO, gestita dalla società AUREA S.R.L., con mansioni
CAMERIERA AI PIANI, livello 6°, Part time al 75%; che, in data 31.12.2022 il rapporto si



Sentenza n. 645/2022 pubbl. il 16/11/2022
RG n. 489/2022

risolveva per giustificato motivo oggettivo, ed in pari data cessava anche il contratto di appalto tra la società EHSI UNIPERSONALE S.R.L. e l'Hotel Eurostars Cannaregio 1, che, però, la datrice di lavoro non corrispondeva la mensilità di dicembre 2021, il TFR e le spettanze di fine rapporto (festività, ferie e permessi); che, per vero, non consegnava nemmeno i prospetti paga; chiede pertanto il trattamento di fine rapporto, le spettanze di fine rapporto (festività, ferie e permessi), la retribuzione del mese di dicembre 2021, la 13^{ma} e 14^{ma} per l'importo complessivo di €. 6.588,59;

- A. M (RG 490/22) di essere assunta dalla società EHSI UNIPERSONALE S.R.L. in data 1.1.2020, con contratto FULL TIME, impiegata presso la sede operativa (unità locale) di VENEZIA- Residenza CANAREGGIO, con mansioni di CAMERIERA AI PIANI livello 5°; di essere stata posta in cassa integrazione nei seguenti periodi: 01.04.2020 – 31.08.2020, 01.11.2020 – 31.12.2020, 01.01.2021 – 31.05.2021; che in data 31.12.2022 il rapporto di lavoro si risolveva per giustificato motivo oggettivo ed in pari data cessava anche il contratto di appalto tra la società EHSI UNIPERSONALE S.R.L. e AUREA S.R.L. che gestiva l'Hotel Eurostars Cannaregio; che, però, la datrice di lavoro non corrispondeva la mensilità di dicembre 2021, TFR e le spettanze di fine rapporto (festività, ferie e permessi), 13^{ma} e 14^{ma}, per un importo complessivo di €. 8.986,67 né venivano consegnati i prospetti paga;

- T. K (RG 491/22) di essere stata assunta dalla società EHSI UNIPERSONALE S.R.L. in data 1.01.2020, con contratto part time e inquadramento nel livello 5°; di essere stata impiegata presso la sede operativa (unità locale) di VENEZIA- Residenza CANAREGGIO, con mansioni di CAMERIERA AI PIANI (capo-cameriera); che nel corso del rapporto di lavoro il part time variava: a Gennaio – Febbraio 2020 al 50 % e da marzo 2020 fino a dicembre 2021 al 75%; di essere stata posta in CIC nei seguenti periodi: -da aprile a luglio 2020, da dicembre 2020 a maggio 2021; che, in data 31.12.2021 il rapporto si risolveva per giustificato motivo oggettivo, ed in tale data cessava anche il contratto di appalto tra la società EHSI UNIPERSONALE SRL e AUREA S.R.L. che gestiva l'Hotel Eurostars Cannaregio; che però, la datrice di lavoro non corrispondeva la mensilità di dicembre 2021, TFR e le spettanze di fine rapporto (festività, ferie e permessi), 13^{ma} e 14^{ma}, € 1.207,00 a titolo di rimborso dichiarazione 730, € 150,00 a titolo di conguaglio busta paga di dicembre 2020, né consegnava le busta paga; che per i titoli di cui sopra andava creditrice come da conteggio in atti della somma di € 6.137,45, già detratto un acconto sul TFR di € 750,00;

- B. S (RG 492/22) di essere stato assunto dalla società EHSI UNIPERSONALE S.R.L. in data 1.01.2020, impiegato presso la sede operativa (unità locale) di VENEZIA- Residenza CANAREGGIO (gestita da AUREA SRL), con mansioni di: FACCHINO di



Sentenza n. 645/2022 pubbl. il 16/11/2022
RG n. 489/2022

6° LIVELLO e orario full time; di essere stato posto in CIG nei seguenti periodi: 01.04.2020 – 31.12.2020, - 01.01.2021 – 31.05.2021; che, in data 31.12.2022 il rapporto si risolveva per giustificato motivo oggettivo, ed in pari data cessava anche il contratto di appalto tra la società EHSI UNIPERSONALE S.R.L. e AUREA S.R.L. che gestiva l'Hotel Eurostars Cannaregio; che, però, la datrice di lavoro non corrispondeva la mensilità di dicembre 2021, TFR e le spettanze di fine rapporto (festività, ferie e permessi), 13ma e 14ma; che non venivano nemmeno consegnati i prospetti paga; che per i titoli sopra indicati e secondo il conteggio riportato in ricorso andava creditore dell'importo di € 10.129,55;

- N. L. (RG 493/22) di essere stata assunta in data 03.08.2021 dalla società EHSI UNIPERSONALE S.R.L. con contratto a tempo determinato e scadenza 31.10.2021; di essere impiegata presso la sede operativa (unità locale) di VENEZIA- Residenza CANAREGGIO (gestita da Aurea s.r.l.), con mansioni di CAMERIERA AI PIANI, inquadrata nel livello 6° e orario part time al 50%; che in data 28 ottobre 2021 il rapporto di lavoro veniva prorogato fino al 31.12.2021; che, in data 31.12.2022 il rapporto di lavoro cessava per scadenza del termine e anche per scadenza del contratto di appalto tra la società EHSI UNIPERSONALE S.R.L. e l'Hotel Eurostars Cannaregio; che, però, la datrice di lavoro non corrispondeva la mensilità di dicembre 2021, TFR e le spettanze di fine rapporto (festività, ferie e permessi), 13ma e 14ma; che non provvedeva nemmeno alla consegna dei prospetti paga; di andare creditrice per i titoli sopra indicati e secondo il conteggio di cui al ricorso dell'importo lordo di € 2.424,30;

- T. D. (RG 493/22) di essere stata assunta in data 16.08.2021 dalla società EHSI UNIPERSONALE S.R.L. con contratto a termine avente scadenza al 31.12.2021 e orario part-time a 15 ore alla settimana; di essere impiegata presso la sede operativa (unità locale) di VENEZIA- Residenza CANAREGGIO con mansioni di CAMERIERA AI PIANI, livello 6°; che, in data 31.12.2021 il rapporto di lavoro cessava e cessava anche il contratto di appalto tra la società EHSI UNIPERSONALE S.R.L. e AUREA S.R.L. che gestiva l'Hotel Eurostars Cannaregio; che, però, la datrice di lavoro non corrispondeva la mensilità di dicembre 2021, TFR e le spettanze di fine rapporto (festività), 13ma e 14ma né consegnava i prospetti paga; di andare dunque creditrice per i titoli sopra indicati e in base al conteggio riportato in ricorso dell'importo lordo di € 1.102,98;

- C. L. (RG 493/22) di essere stata assunta in data 01.01.2020 dalla società EHSI UNIPERSONALE S.R.L.; di essere impiegata presso la sede operativa (unità locale) di VENEZIA- Residenza CANAREGGIO, con mansioni di CAMERIERA AI PIANI, livello 5° e orario part-time al 37,5 %; che in data 31.12.2020, il rapporto di lavoro terminava come da scadenza contrattuale; di essere stata riassunta dalla predetta società in data 03.07.2021 con



Sentenza n. 645/2022 pubbl. il 16/11/2022
RG n. 489/2022

un altro contratto a termine con scadenza al 31.8.2021 con inquadramento sempre nel 5° livello ma orario FULL TIME; di essere stata riassunta in data 01.09.2021 con un ulteriore contratto a tempo determinato avente scadenza al 31.12. 2021, mansioni e inquadramento invariato e orario part time al 50%; che, in data 31.12.2022 il rapporto di lavoro cessava per scadenza del termine e terminava anche il contratto di appalto tra la società EHSI UNIPERSONALE S.R.L. e AUREA s.r.l. che gestiva l'Hotel Eurostars Cannaregio; che, però, la datrice di lavoro non corrispondeva la mensilità di dicembre 2021, TFR e le spettanze di fine rapporto (permessi e festività), 13ma e 14ma. né venivano consegnati i prospetti paga; di avere maturato un credito per i titoli testé indicati e secondo il conteggio di cui al ricorso pari alla somma lorda di € 3.055,73;

- M' L' di essere stato assunto in data 1.01.2019 dalla società EHSI UNIPERSONALE SRL e impiegato presso la sede operativa (unità locale) di VENEZIA-Residenza CANAREGGIO con mansioni di FACCHINO di livello 6° e orario part time al 75%; di essere stato posto in CIG nei seguenti periodi: 01.04.2020 – 31.07.2020, 01.11.2020 – 31.12.2020 e 01.01.2021 – 31.05.2021; che in data 31.01.2022 (con decorrenza 31.12.2021) il rapporto si risolveva per giustificato motivo oggettivo, ed in tale termine cessava anche il contratto di appalto di servizi tra la società EHSI UNIPERSONALE S.R.L. e Aurea S.R.L. che gestiva l'Hotel Eurostars Cannaregio; che però, la società datrice di lavoro non gli corrispondeva la mensilità di dicembre 2021, TFR, le spettanze di fine rapporto (festività, ferie e permessi), la 13ma e la 14ma 2020-2021 né provvedeva alla consegna dei relativi prospetti paga; di andare pertanto creditore per i titoli testé riportati e secondo il conteggio riportato in ricorso dell'importo lordo di € 7.009,17.

- P. R (RG 538/22) di essere stata assunta in data 1.01.2020 dalla società EHSI UNIPERSONALE S.R.L. di essere stata impiegata presso la sede operativa (unità locale) di VENEZIA- Residenza CANAREGGIO (Gestita da AUREA S.R.L.), con mansioni di CAMERIERA AI PIANI, Livello 5° part time al 75%; che, in data 31.12.2021 il rapporto si risolveva per giustificato motivo oggettivo, ed in pari data cessava anche il contratto di appalto tra la società EHSI UNIPERSONALE S.R.L. e AUREA S.R.L. che gestiva l'Hotel Eurostars Cannaregio; che però, la datrice di lavoro non le corrispondeva la mensilità di dicembre 2021, il TFR e le spettanze di fine rapporto (festività, ferie e permessi), 13ma e 14ma mensilità; che inoltre non le venivano nemmeno consegnati i prospetti paga; di andare pertanto creditrice per i titoli di cui sopra e in base al conteggio riportato in ricorso dell'importo lordo di € 6.772,73.

Tutti i ricorrenti oltre ad agire nei confronti della datrice di lavoro agiscono altresì nei confronti di AUREA S.R.L. committente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e ai sensi dell'art. 1676 c.c. deducendo di aver lavorato per tutta la durata del rapporto di lavoro, in modo



Sentenza n. 645/2022 pubbl. il 16/11/2022
RG n. 489/2022

continuo ed esclusivo, nell'appalto tra EHSI e AUREA relativo all'Hotel Eurostars Cannaregio in Venezia

EHSI S.R.L. pur regolarmente raggiunta da notifica non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.

AUREA S.R.L. si è costituita in tutti i giudizi contestando i conteggi e rilevando: la erroneità del CCNL utilizzato poiché i contratti di appalto con EHSI prevedevano l'applicazione a tutto il personale impiegato nei servizi di appalto del CCNL – Turismo parte speciale Alberghi (Confcommercio - Federalberghi) mentre controparte aveva allegato quello delle Aziende che svolgono attività nel settore del turismo - CONFTERZIARIO Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa A.L.A.R. (Associazione Lavoratori Autonomi Riuniti); di essere estranea ai rapporti di lavoro in ordine ai quali nulla era in grado di riferire né aveva potuto avere informazioni dall'appaltatrice pure richieste; che i/le ricorrenti non avevano provato le loro pretese; che la struttura alberghiera "Eurostars Residenza Cannaregio" era stata chiusa a causa del Covid-19 dal 13 marzo 2020 ed il 17 settembre 2020 e dal 07 novembre 2020 e all'11 giugno 2021, periodi nei quali i contratti di appalto erano stati sospesi, come da comunicazioni prodotte, e i lavoratori dell'appaltatrice posta in Cassa Integrazione; che la responsabilità solidale ex art. 29 andava limitata ai soli periodi di esecuzione del contratto (esclusi i periodi di sospensione) e ai soli trattamenti retributivi, escluse le pretese avanti natura indennitaria o risarcitoria; che non sussisteva la responsabilità ex art. 1676 c.c. in quanto Aurea S.r.l. non aveva alcun debito nei confronti della EHSI S.r.l. all'atto della proposizione della domanda da parte della ricorrente, avendo provveduto a corrisponderle tutti i compensi alla data di cessazione dei contratti di appalto. Concludeva pertanto come nelle diverse memorie di costituzione.

A seguito della riunione, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e viene all'odierna udienza discussa, previo scambio di note, e decisa con la presente sentenza.

*** **

1. E' pacifico, in quanto riconosciuto dalla stessa resistente, che tra AUREA s.r.l. e EHSI s.r.l. sono intercorsi due contratti di appalto. AUREA ha infatti dedotto e allegato di aver gestito a far data dal 01/04/2019 la struttura alberghiera denominata "Eurostars Residenza Cannaregio" sita in Venezia; di avere concluso in data 30/12/2019 con EHSI S.r.l. due contratti di appalto di servizi, entrambi con decorrenza a far data dal 01/01/2020 e termine alla data del 31/12/2020, successivamente oggetto di proroga sino alla data del 31 dicembre 2021, aventi ad oggetto i servizi di facchinaggio, ristorazione, manutenzione, pulizia e riassetto delle camere, da svolgersi presso la struttura alberghiera.



Sentenza n. 645/2022 pubbl. il 16/11/2022
RG n. 489/2022

2. Del resto, data l'obbligatorietà, penalmente sanzionata, del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri-paga ed equipollenti (artt. 2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (Cass. 364/1989, Conf 1074/86, Conf 5807/81), ed anche nei confronti del coobbligato determinano, quantomeno, una presunzione di corrispondenza della realtà fattuale con quanto in esse attestato, che il coobbligato in solido può vincere con adeguate allegazioni.

3. Inoltre, deve affermarsi che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, va esclusa la configurabilità di un esonero in funzione della possibilità di conoscenza o meno, da parte del committente, dell'esistenza dei rapporti di lavoro dei quali è chiamato a rispondere, e ciò in ragione della "ratio" della disposizione, volta ad evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto (Cass. L., 2169/2022).

4. Deve altresì ritenersi:

5.- provato e non efficacemente contestato che ~~le~~ ricorrenti abbiano lavorato alle dipendenze di EHSI S.R.L. nei predetti appalti con gli inquadramenti, orari e mansioni risultanti dalle buste paga disponibili e prodotte;

6. - la correttezza dei conteggi anche in riferimento al CCNL, avendo parte resistente dichiarato di aver applicato e avendo prodotto un CCNL errato, ma avendo poi prodotto quello corretto ed essendo in realtà i conteggi stati elaborati sulla scorta del CCNL corretto, applicato al rapporto di lavoro CCNL - Turismo parte speciale Alberghi (Confcommercio - Federalberghi);

7. EHSI s.r.l. non costituendosi non ha provato di aver adempiuto alle proprie obbligazioni. Quindi EHSI è tenuta a corrispondere al ricorrente quanto risultante dai conteggi dagli stessi da ultimo depositati, tenendo conto che 13^a e 14^a ferie e permessi non dovevano essere computati per il periodo di CIG a "zero ore" i primi perché corrisposti dall'INPS ed i secondi in quanto in tale periodo non decorrono.

8. Invece, come rilevato da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2120 co. 3, c.c., in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. Lav. 17501/2016; Cass. 25838/2022).



Sentenza n. 645/2022 pubbl. il 16/11/2022
RG n. 489/2022

9. Dunque: EHSI s.r.l. deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti a A M' € 6.417,44, a B' S a € 7.504,08, a C L' € 2.919,39, a I' D € 5.401,12, a M' L' € 5.479,64, a P R € 5.227,56, a T' K' € 4.521,31, a N' L' € 2.424,30 e a T' D € 1102,98, oltre accessori come in dispositivo.

10. Per quanto riguarda ALJREA s.r.l. come noto "tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro" (Cass. L., 28517/2019), ed altresì con " esclusione del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro svolto, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con rapporto" (Cass. L., 23303/19); ancora con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016) Recentemente è stato ribadito come debba essere esclusa dalla garanzia di cui all'art. 29 l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, i quali hanno natura risarcitoria (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298).

11. Ai sensi dell'art. 1676 c.c. invece l'azione diretta proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda, è prevista dall'art. 1676 cod. civ. con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro (ex plurimis Cass. L., 23489/2010).

12. In ordine alla sussistenza di tali presupposti deve rilevarsi che in virtù del principio di vicinanza della prova, una volta che i ricorrenti hanno allegato di agire nei confronti della committente in virtù dell'art. 1676 c.c., spetta a quest'ultima non solo aleggiare ma anche provare – essendo l'unica che ne ha la disponibilità – che il proprio credito nei confronti dell'appaltatrice è stato integralmente soddisfatto o l'entità del credito esistente.



Sentenza n. 645/2022 pubbl. il 16/11/2022
RG n. 489/2022

13. Nulla in tal senso ha prodotto e provato AUREA la quale si è limitata ad affermare di non avere alcun debito nei confronti di EHSI s.r.l. senza nulla produrre e chiedere di provare (per esempio la produzione delle fatture e dei bonifici).

14. Pertanto, seppur ai sensi dell'art. 29 non sono dovute le somme a titolo di ferie, permessi e festività non godute, né il TFR maturato nel corso della Cassa Integrazione, tutti questi importi sono invece dovuti ai sensi dell'art. 1676 c.c. il quale costituisce un'obbligazione diretta della committente nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore per tutti i crediti maturati dallo svolgimento dell'attività lavorativa nell'appalto, sia retributivi che indennitari o risarcitori.

Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 aggiornato ex DM 147/2022 per le controversie di lavoro scaglionate € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (numerose ma di media complessità), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. c), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto esse consentono la ricerca dei documenti allegati e aumentato del 30% per ogni ricorrente oltre il primo fino ad un massimo di venti.

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando così provvede.

1) Accertato che i ricorrenti hanno prestato attività lavorativa nell'appalto tra EHSI s.r.l. e AUREA s.r.l. come riportato in parte motiva condanna le stesse in solido a corrispondere, per i titoli di cui alla parte motiva: a A' M' € 6.417,44, a B' S' a € 7.504,08, a C' L' € 2.919,39, a I' D' € 5.401,12, a M' L' € 5.479,64, a P' R' € 5.227,56, a T' K, € 4.521,31, a N' L' € 2.424,30 e a T' D' € 1102,98, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284, co. 4, c.c. a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

2) Condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € 2.500,00 + 30% per ogni ricorrente oltre al primo + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre ai contributi



Sentenza n. 645/2022 pubbl. il 16/11/2022
RG n. 489/2022

unificati qualora corrisposti, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti
dichiaratosi anticipatorio.

Venezia, all'udienza del 16/11/2022

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara



